

IL TRUST: UN ISTITUTO ANGLOSASSONE NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO

Il Trust trae le sue origini nel sistema giuridico feudale inglese, che aveva l'esigenza di gestire il patrimonio immobiliare del Re (*Lord*) attraverso i vassalli locali (*Tenants in chief*), i quali venivano immessi nell'uso e nel godimento dei fondi senza che la proprietà fosse distratta dal Re. Un sistema di concessioni e subconcessioni a cascata, che seguivano la scala gerarchica.

Oggi l'istituto è entrato in uso nell'ordinamento giuridico italiano grazie alla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata in Italia con la Legge 364/89 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992, anche se del Trust manca ancora una disciplina normativa unitaria.

In sostanza, l'ordinamento italiano riconosce l'istituto, che, se interno, viene sottoposto alla tutela giuridica nazionale, con adattamento delle norme degli istituti tipici codificati, mentre, se è "esterno", viene regolato dalle norme del paese straniero in cui il Trust ha preso vita, secondo i criteri di collegamento del diritto internazionale privato.

SCHEMA OPERATIVO: PREGI E DIFETTI

Il Trust ruota attorno a due figure: il disponente (*settlor*) ed il fiduciario (*trustee*), entrambi possono essere persona fisica o giuridica. Il primo, spogliandosi della proprietà e del controllo, trasferisce i beni al secondo, il quale avrà l'obbligo di amministrarli a favore dei beneficiari o per lo scopo pattuito secondo quelle che sono le indicazioni prestabilite (*settlor of wishes*), sotto il controllo di un Supervisore (*Protector*).

Se, da un lato, il fiduciario, pur non essendo proprietario dei beni costituiti in Trust, ne dispone esercitando di fatto i diritti inerenti a tale condizione, il disponente, pur essendosi spogliato dei beni, laddove il trustee violi la "lettera di intenti", potrà adire le vie legali e, quando venisse accertata, accanto al mero inadempimento, una responsabilità del fiduciario, avrà diritto al risarcimento dei danni, oltre a poter richiedere il sollevamento dall'incarico del trustee inadempiente.

In genere, nell'atto costitutivo di trust viene spesso prevista la facoltà del disponente di revocare la nomina del fiduciario, proprio al fine di stimolare quest'ultimo a bene operare.

Tuttavia, è in capo al beneficiario che risiede la legittimazione attiva a tutela del trust e degli interessi sottostanti.

La caratteristica peculiare dell'istituto, che ne fa anche la forza, è la separazione dei patrimoni: il vincolo di destinazione sottrae il patrimonio conferito dalla massa del disponente e da quello del fiduciario e allo stesso tempo sfugge alle pretese dei creditori personali di entrambi.

Il difetto dell'istituto, per contro, consiste nella mancanza di una disciplina unitaria da parte del Legislatore Italiano. Infatti, chi voglia istituire un Trust in Italia deve servirsi delle norme di un paese estero che riconosca e disciplini l'istituto. Ciò crea, evidentemente, dei problemi di compatibilità giuridica, che spetta al Giudice sanare, quando sia chiamato a decidere in merito a controversie aventi ad oggetto un trust, soprattutto con riguardo ai limiti dell'ordine pubblico interno, prima che internazionale, delle norme di applicazione necessaria e delle norme imperative.

Al vuoto normativo corrisponde una inevitabile diffidenza verso l'istituto, che si traduce in un suo scarso utilizzo in Italia, anche se lo stesso presenta indiscutibili pregi.

ALCUNE APPLICAZIONI DEL TRUST

Il Trust ha svariate applicazioni: tramite il trust possono essere conferiti sia beni mobili che immobili.

Frequente è il trust costituito *mortis causa*, attraverso il quale vengono trasferiti agli eredi i benefici della gestione patrimoniale senza che vi sia un passaggio di proprietà.

Attraverso il trust, inoltre, possono effettuarsi partecipazioni in fondi comuni, possono essere acquisite quote societarie o addirittura possono essere costituite società *ex novo*.

Il trust, sotto quest'ultimo aspetto, è stato a volte equiparato all'istituto dell'"intestazione fiduciaria", non tanto per le caratteristiche ontologiche, quanto per la capacità, comune ad entrambi gli istituti, di incorporare i patrimoni.

V'è da dire, tuttavia, che, mentre con il trust si ha una vera e propria separazione del patrimonio conferito (sia da quello del disponente che da quello del fiduciario), con l'intestazione fiduciaria la separazione è solo apparente, tesa, com'è, a mantenere il riserbo sull'identità nei confronti dei terzi non aventi titolo per conoscere il proprietario effettivo.

Sicuramente il trust è destinato ad avere una sempre maggior applicazione in Italia ed il nostro Legislatore non potrà a lungo sottrarsi al compito di dare una disciplina unitaria all'istituto, anche se la difficoltà maggiore consiste nel necessario coordinamento tra le norme civilistiche, quelle tributarie-fiscali e quelle amministrative.

Avv. Caterina Gonella
Collaboratrice Commercialisti & Avvocati Associati
Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci
caterina.gonella@finpronet.com